

Nuove modifiche alla disciplina AIM Italia

Contenuti

1. Nomad
2. I soggetti responsabili del collocamento in fase di ammissione
3. Modifiche relative alla fase di ammissione
4. Modifiche relative alla fase post-ammissione

A decorrere dal 15 settembre 2014 entreranno in vigore le modifiche apportate da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) alla regolamentazione dell’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM Italia**”).

In particolare, le modifiche riguardano: (i) i soggetti che possono acquisire la qualifica di *Nominated Adviser* (“**Nomad**”); (ii) i soggetti responsabili del collocamento in fase di ammissione; (iii) alcune disposizioni relative alla fase di ammissione sull’AIM Italia; e (iv) alcuni adempimenti post ammissione sull’AIM Italia.

1. Nomad

Borsa Italiana ha circoscritto il novero dei soggetti che possono acquisire la qualifica di Nomad a determinate categorie che dispongono di strutture organizzative adeguate a garantire il monitoraggio dei relativi processi.

In tal senso, è stato previsto che possano assumere la qualifica di Nomad esclusivamente (i) le banche; (ii) le imprese di investimento; e (iii) le imprese appartenenti a una rete di società di revisione a condizione che queste ultime siano soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob in considerazione degli incarichi ad esse conferiti da enti di interesse pubblico. Per quest’ultima categoria di soggetti restano ferme le disposizioni relative ai requisiti di organizzazione e funzioni aziendali di controllo del Nomad.

I Nomad attualmente iscritti nel registro che non rientrano nelle suddette categorie non possono assumere nuovi incarichi per l’ammissione di nuove società sull’AIM Italia. Con riferimento agli incarichi già in essere, Borsa Italiana ha previsto che tali Nomad possano: (i) procedere con le valutazioni e la dichiarazione di appropriatezza per le procedure di ammissione fino al 15 giugno 2015; e (ii) continuare a svolgere l’attività di supporto agli emittenti ammessi sull’AIM Italia nel rispetto degli obblighi previsti in via continuativa per la fase successiva all’ammissione ma non possono rilasciare la dichiarazione di appropriatezza nel caso di *reverse take-over*.

2. I soggetti responsabili del collocamento in fase di ammissione

La disciplina attualmente vigente prevede che il collocamento degli strumenti finanziari in fase di ammissione sia effettuato per il tramite di un intermediario incaricato dall’emittente. Borsa Italiana ha modificato tale previsione prevedendo che il collocamento debba essere svolto per il tramite di un Nomad iscritto nel registro, il quale assumerà la responsabilità del collocamento. Viene inoltre espressamente previsto che il Nomad possa avvalersi di ulteriori soggetti da esso incaricati.

3. Modifiche relative alla fase di ammissione

3.1 Obblighi in tema di governance

Borsa Italiana ha espressamente previsto che, per le società controllate da altre società già quotate, si considera appropriato evitare l’attribuzione ad amministratori esecutivi o dirigenti del gruppo della controllante di deleghe operative nel gruppo dell’emittente e viceversa. Borsa Italiana ha, inoltre, specificato che si ritiene appropriato limitare le eventuali sovrapposizioni tra i membri dei consigli di amministrazione del gruppo della società emittente e del gruppo della controllante.

3.2 Documentazione di ammissione

Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda, o anche successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, devono produrre documenti contabili pro-forma relativi all'ultimo esercizio. A tal fine, i bilanci annuali di esercizio e/o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa.

È stato inoltre eliminato l'obbligo di confrontare la situazione patrimoniale e il conto economico infra-annuali dell'emittente relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso (qualora la data di chiusura dell'esercizio sia anteriore di oltre 9 mesi alla data di ammissione) con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.

3.3 Flottante delle azioni nel caso di esistenza di obbligazioni convertibili o titoli simili

Ai fini della sussistenza del requisito del flottante delle azioni per le quali si chiede l'ammissione, Borsa Italiana può tenere conto delle azioni che derivano dall'esercizio di diritti di opzione e/o dalla conversione di obbligazioni convertibili.

3.4 Obblighi informativi in caso di società già quotate

In caso di emittenti già quotati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che chiedono l'ammissione sull'AIM Italia, prima della comunicazione di pre-ammissione, l'emittente ed il Nomad dovranno illustrare a Borsa Italiana eventuali ambiti di sovrapposizione degli adempimenti derivanti dallo *status* di emittente quotato e quanto previsto dalla regolamentazione dell'AIM Italia al fine di definire il regime da applicare all'emittente.

In via generale, qualora la società sia già quotata su mercati regolamentati europei, si ritiene che le esigenze informative per gli investitori siano già assicurate dalla normativa comunitaria applicabile e gli elementi di attenzione riguarderanno la necessità di assicurare la comunicazione in lingua italiana (o in altra lingua generalmente accettata dalla comunità finanziaria) oltre che il flusso informativo nei confronti di Borsa Italiana. Nel caso di società ammesse su altri sistemi multilaterali di negoziazioni, continueranno ad applicarsi entrambi i regimi (sia quello precedentemente applicabile all'emittente che quello derivante dall'ammissione sull'AIM Italia), salvo diverso accordo con Borsa Italiana.

4. Modifiche relative alla fase post-ammissione

4.1 Disciplina del *reverse take-over*

Borsa Italiana, in linea con quanto già previsto per il mercato telematico azionario ("MTA"), ha modificato le disposizioni applicabili in caso di approvazione da parte degli azionisti convocati in assemblea di un'operazione di *reverse take-over* eliminando la revoca dell'ammissione sull'AIM Italia dell'emittente e la necessità di chiedere un nuovo *listing* della società risultante dall'operazione. Rimangono invece fermi i presidi della pubblicazione del documento informativo e della attestazione di appropriatezza richiesta al Nomad.

4.2 Acquisto di azioni proprie

Borsa Italiana ha espressamente previsto che l'acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente debba rispettare la parità di trattamento degli azionisti analogamente a quanto previsto nel MTA. Viene, inoltre espressamente previsto che il suddetto obbligo non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Fabio Ilacqua
Tel. +39 02 763741
filacqua@gop.it

Roma

Paolo Bordi
Tel. +39 06 478751
pbordi@gop.it

Alessandro Merenda
Tel. +39 06 478751
amerenda@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

4.3 Pubblicazione del bilancio consolidato

Borsa Italiana ha precisato che gli emittenti aventi società controllate devono pubblicare (sia in fase di ammissione che in via continuativa post ammissione) il bilancio consolidato senza potersi avvalere dei casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 127/91.

4.4 Patti parasociali

Secondo la disciplina vigente, agli emittenti ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia non si applica il regime di pubblicità dei patti parasociali previsto dal D.Lgs. 58/1998, salvo il caso delle società che acquisiscano la qualifica di "emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante" ai quali si applicano le norme civilistiche in tema di pubblicità dei patti *ex* articolo 2341-*ter* del codice civile.

Anche per gli emittenti ammessi sull'AIM Italia i patti parasociali possono assumere rilevanza, in particolare, in termini di informativa da rendere nell'ambito del documento di ammissione e nell'ambito del regime di trasparenza delle partecipazioni rilevanti.

A tal fine, Borsa Italiana ha integrato la definizione di "partecipazione rilevante" contenuta nel Regolamento Emittenti AIM specificato quando si computano anche le azioni complessivamente conferite in un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'emittente.

4.5 Società di revisione

Borsa Italiana ha apportato alcune modifiche volte a chiarire che gli emittenti AIM Italia devono conferire incarico a una società di revisione iscritta nel registro gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia già incarichi presso gli enti di interesse pubblico di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (*i.e.*, le società aventi azioni quotate nei mercati regolamentati (italiani o dell'Unione Europea e quelle che hanno chiesto l'ammissione a quotazione).

È stato precisato che le società di revisione che attualmente svolgono attività di revisione presso emittenti già ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia e che non abbiano i suddetti requisiti potranno continuare a svolgere la revisione contabile presso tali emittenti. Gli incarichi di revisione relativi a società che abbiano avviato il processo di ammissione sull'AIM Italia possono essere mantenuti a condizione che siano comunicati a Borsa Italiana dal Nomad entro il 15 settembre 2014.